



LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

DEFINIZIONI

- ☞ **concedente:** Intermediario Bancario o Finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria;
- ☞ **utilizzatore:** Cliente debitore che utilizza il bene concessogli in locazione finanziaria;
- ☞ **sogetto convenzionato:** Intermediario Bancario o Finanziario o collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore in attività creditizia, fornitore di beni e servizi) che, in virtù di una convenzione con l'intermediario preponente, offre fuori sede i suoi prodotti;
- ☞ **tasso leasing:** tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
- ☞ **canone:** corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- ☞ **data di efficacia:** data dalla quale diviene efficace la cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento applicato al Contratto a seguito di un Evento Rilevante;
- ☞ **evento rilevante:** si intende, alternativamente:
 - La cessazione dell'Indice di Riferimento causata dalla cessazione permanente della sua rilevazione o determinazione in ragione della designazione, per previsione normativa o decisione dell'amministratore dell'Indice di riferimento, di uno o più indici sostitutivi; o
 - La variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, ossia la variazione rilevante della metodologia utilizzata per la determinazione dell'Indice, come definita dall'amministratore dell'indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente,
- ☞ **parametro di indicizzazione (o Indice di Riferimento):** indice di riferimento (ad esempio, l'Euribor) utilizzato per la determinazione del tasso di interesse applicato al Contratto;
- ☞ **parametro di indicizzazione iniziale:** l'Indice di Riferimento come definito nella Sezione 3 del foglio informativo all'atto della sottoscrizione del Contratto;
- ☞ **parametro di indicizzazione alternativo:** l'indice di Riferimento alternativo al Parametro di Indicizzazione Iniziale previsto e definito, *ab origine*, nella Sezione 3 del foglio informativo;
- ☞ **piano:** il piano di sostituzione dell'Indice di Riferimento in vigore alla Data di Efficacia, predisposto e aggiornato dal Concedente ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet del medesimo;
- ☞ **opzione d'acquisto:** facoltà dell'Utilizzatore di acquistare il bene al prezzo indicato, alla fine del contratto, a condizione che abbia adempiuto ad ogni obbligazione contrattuale a proprio carico;
- ☞ **valuta:** data di accredito e di addebito di una somma di denaro da cui decorrono gli interessi attivi e passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- ☞ **tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- ☞ **foro competente:** Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura Civile.

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

SelmaBipiemme Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca – iscritta all' Albo Unico ex art 106 TUB n 22 – Albo dei Gruppi Bancari n. 10631- con sede legale e amministrativa Via Siusi, 7, 20132 Milano, sito internet www.selmabipiemme.it, indirizzo di posta elettronica sbpm@selmabipiemme.it, pec: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it – tel 0274822.1, fax 0270005136, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A., capitale sociale € 41.305.000 interamente versato, Codice Fiscale e N. Registro Imprese di Milano: 00882980154, Aderente al Gruppo IVA Mediobanca P.IVA 10536040966.

SEZIONE 1 BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	SEDE (INDIRIZZO)	TELEFONO	E-MAIL
QUALIFICA (BANCA CONVENZIONATA, AGENTE, FORNITORE CONVENZIONATO, ALTRO)	ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI	N° ISCRIZIONE ALL'ALBO/ELENCO	

a cura del soggetto incaricato dell'offerta, dipendente o convenzionato con SelmaBipiemme Leasing S.p.A.

L'Utilizzatore non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati in questo foglio informativo.

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per **locazione finanziaria** si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire da parte del concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e con facoltà, al termine della durata contrattuale, di acquistare i beni al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con il concedente la proroga del contratto. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento anche se, in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione dell'utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni generalmente decorre dal momento della consegna del bene finanziato ovvero di altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di servizi aggiuntivi, quali la copertura assicurativa dei beni; l'utilizzatore può aderire alla "polizza in convenzione" proposta dal concedente, alle condizioni stabilite dalla polizza stessa.

I **rischi tipici** della locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad inadempimenti dell'utilizzatore, sono di natura contrattuale, ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale l'utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi



inerenti al bene e/o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, l'inidoneità all'uso cui il bene è destinato, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica e normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo quanto contrattualmente previsto.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile di pagare l'intero corrispettivo contrattuale.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'utilizzatore si assume il connesso rischio di cambio. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), l'utilizzatore si assume il rischio che l'ammontare dei canoni possa aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi per l'intera durata contrattuale, si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:

- copertura assicurativa
- assistenza di contributi agevolati/leasing agevolati.

Con riferimento ai servizi aggiuntivi aventi natura assicurativa, a cui l'utilizzatore ha facoltà di aderire, si rinvia agli strumenti di trasparenza per essi stabiliti dalle normative di settore (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è determinato dalla struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, dalla quota eventualmente versata alla stipula, dalla durata della locazione, dal prezzo dell'opzione finale, dalla periodicità dei pagamenti, ecc.

Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing"**, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di TAN - tasso annuo nominale, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di decorrenza stabilita in contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi leasing annui** massimi praticati, ripartiti nelle classi di importo del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Tassi leasing annui massimi del 1° Trimestre 2025

Categoria operazioni	Classi di importo in unità di Euro/ Tipo tasso e relativi Tassi massimi	
Leasing immobiliare	fisso: 10,7875	variabile: 11,4750

Il **tasso leasing annuo** praticato all'Utilizzatore per la specifica operazione - funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa – viene espressamente indicato in contratto.

TEGM - tassi effettivi globali medi

L'Avviso contenente l'indicazione del TEGM, rilevato trimestralmente, è disponibile sul sito internet www.selmabipiemme.it alla sezione Trasparenza ed è consultabile presso la sede e nei locali aperti al pubblico che offrono i prodotti di SelmaBipiemme Leasing, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, Legge n. 108/1996.

TEGM leasing del 1° Trimestre 2025

Categoria operazioni	Classi di importo in unità di Euro/ Tipo tasso e relativi TEGM	
Leasing immobiliare	Fisso: 5,43	Variabile: 5,98

Indicizzazione – Parametro di Indicizzazione Alternativo – Sostituzioni del Parametro di Indicizzazione Alternativo e Successivi (non applicabile in caso di Tasso Fisso)

I canoni di leasing periodici di cui alle Condizioni Particolari sono stati determinati ricorrendo ad un ipotetico piano di ammortamento finanziario, di durata pari a quella convenuta nelle medesime Condizioni Particolari, prendendo a base il valore totale dei beni, incrementato dai costi di eventuali servizi finanziati e decrementato dell'anticipo versato alla firma del contratto e applicando a tale importo il Tasso Leasing di cui alle Condizioni Particolari.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso, nel caso in cui al presente Contratto si applichi la clausola di indicizzazione, l'importo dei canoni di leasing sarà soggetto a revisione, con il procedimento in appresso descritto, in funzione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione il cui valore iniziale ("Indice Base") è indicato nelle Condizioni Particolari.

Resteranno in ogni caso immutate: nel caso di periodicità mensile, le prime tre quote di canone di leasing; nel caso di periodicità bimestrale, trimestrale o semestrale, la prima quota di canone di leasing.

Per ogni scadenza di canone il valore del Parametro di Indicizzazione utilizzato per il calcolo dei canoni di leasing sarà pari al valore del secondo mese precedente.



Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione Iniziale sia l'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ai fini della presente clausola si dovrà considerare la rilevazione puntuale dell'“Euribor 3 mesi”, base 365, con data valuta pari all'ultimo giorno del mese solare, pubblicato anche su “Il Sole 24 Ore”. Ove si riscontri una variazione (in + o in -) tra l'Indice Base e il valore del Parametro di Indicizzazione per ogni scadenza di canone come sopra determinato, i canoni di leasing periodici saranno rideterminati applicando al capitale residuo in essere alla data di inizio della revisione il Tasso leasing modificato (in + o in -) con la variazione intervenuta.

La formula di indicizzazione è la seguente:

$$\text{Canone} = \frac{\text{Canone precedente} \times \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} + \text{VR} \times (1+i)^{-(n+1)} - \text{VR} \times (1+j)^{-(n+1)}}{\frac{1 - (1+j)^{-n}}{j}}$$

Dove:

i = tasso corrente/1200 se periodicità canoni mensile*

j = tasso modificato/1200 se periodicità canoni mensile**

n = numero versamenti a scadere (compresa la rata nuova)

VR = valore di acquisto finale

* tasso corrente/600 se periodicità canoni bimestrale, tasso corrente/400 se periodicità canoni trimestrale, tasso corrente/200 se periodicità canoni semestrale.

** tasso modificato/600 se periodicità canoni bimestrale, tasso modificato/400 se periodicità canoni trimestrale tasso modificato/200 se periodicità canoni semestrale.

Tasso corrente = tasso utilizzato per il calcolo del canone precedente [pari al Tasso leasing aggiornato (in + o in -) con la variazione intervenuta tra il valore dell'Indice di Riferimento relativo alla scadenza precedente e l'Indice Base].

Tasso modificato = tasso da utilizzare per il calcolo del nuovo canone [pari al Tasso leasing aggiornato (in + o in -) con la variazione intervenuta tra il valore dell'Indice di Riferimento relativo alla scadenza attuale e l'Indice Base].

Ai fini dei calcoli, sia in fase di sviluppo iniziale che nei successivi conteggi di indicizzazione, i valori dei tassi sono considerati fino all'undicesimo decimale, senza arrotondamento (nel contratto sono riportati solo i primi 3 decimali, senza arrotondamento).

La formula indicata non è applicabile al caso di piani finanziari con canoni variabili per importo o per periodicità. Nel primo caso si procederà al ricalcolo dell'importo dei canoni tenendo fermo il rapporto iniziale esistente tra i differenti importi dei canoni; nel caso di variabilità della periodicità il ricalcolo sarà effettuato tenendo ferme le differenti periodicità dei canoni; in entrambi i casi garantendo che il tasso modificato sia pari al tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il capitale residuo del contratto alla data di ricalcolo ed il valore attuale dei canoni residui e del prezzo dell'opzione di acquisto finale contrattualmente previsti (per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi).

Esempio di calcolo nuovo canone in base alla formula di indicizzazione

Parametro di Indicizzazione = Euribor 3 mesi - base 365:

Tasso Leasing = 5,65006700364%;

Indice base = 3,100%;

Valore Euribor attuale = 2,800

Valore Euribor periodo precedente = 3,100

Tasso corrente = Tasso leasing + (Valore Euribor periodo prec. - Indice base) = 5,65006700364% + [3,100% - 3,100%] = 5,65006700364%

Tasso modificato = Tasso leasing + (Valore Euribor attuale - Indice base) = 5,65006700364% + [3,100% - 2,800%] = 5,35006700364%

Canone precedente = euro 1649,19;

Numero versamenti mensili a scadere (compreso il canone nuovo) = 56;

VR = euro 950,00.

Calcolo canone nuovo = $(1649,19 \times \{ [1 - (1 + 5,65006700364/1200)^{-56}] / (5,65006700364/1200) \} + 950,00 \times (1 + 5,65006700364/1200)^{-(56+1)} - 950,00 \times (1 + 5,35006700364/1200)^{-(56+1)}) / \{ [1 - (1 + 5,35006700364/1200)^{-56}] / (5,35006700364/1200) \}$

Canone nuovo = euro 1.637,81

Parametro di Indicizzazione Alternativo

Qualora, durante la decorrenza del presente Contratto, si verifichi un Evento Rilevante, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia il Concedente comunicherà all'Utilizzatore - in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato - la sostituzione del Parametro di Indicizzazione Iniziale con il Parametro di Indicizzazione Alternativo. La sostituzione si applicherà, a partire dalla Data di Efficacia, a tutte le previsioni del presente Contratto, incluse le sue appendici e i suoi allegati, anche ai fini degli interessi moratori, fatta salva la possibilità che l'Utilizzatore non approvi la sostituzione e si avvalga, entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione del Concedente, del diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell'art. 118 bis del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385. In caso di recesso l'Utilizzatore avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate anche con riferimento al tasso di interesse, tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile del Parametro di Indicizzazione Iniziale, e dovrà, pertanto, versare gli importi eventualmente scaduti e impagati, oltre all'importo, in pura linea capitale, delle quote di Canone non ancora maturate e del prezzo di riscatto, quest'ultimo qualora l'Utilizzatore abbia interesse all'acquisizione del Bene.

Sostituzioni del Parametro di Indicizzazione Alternativo e Successivi

Qualora, durante la decorrenza del presente Contratto, si verifichi un Evento Rilevante avente ad oggetto il Parametro di Indicizzazione Alternativo o altro Parametro di Indicizzazione *medio tempore* applicato e diverso dal Parametro di Indicizzazione Iniziale, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia il Concedente comunicherà all'Utilizzatore - in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato - la sostituzione, di tale Parametro con l'indice sostitutivo (l'“Indice Sostitutivo”) o con l'indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia (l'“Indice Modificato”), come individuati nel Piano in vigore alla Data di Efficacia, predisposto e aggiornato dal Concedente ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet del medesimo.



Nel caso di variazione sostanziale del Parametro di Indicizzazione, qualora l'autorità competente raccomandandi di utilizzare un indice diverso dall'Indice Modificato, il Concedente adotterà, al posto dell'Indice Modificato, l'indice raccomandato dall'autorità competente. Ai fini delle rimanenti disposizioni della presente clausola, per Indice Sostitutivo dovrà intendersi anche l'indice raccomandato dall'autorità competente in sostituzione dell'Indice Modificato. Al fine di garantire, al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'equivalenza economica tra il Parametro di Indicizzazione e l'Indice Sostitutivo (o Modificato), l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato sarà soggetto ad aggiustamento o rettifica (che potrà essere positivo, negativo o pari a zero) (l'“Aggiustamento”), in conformità con quanto eventualmente raccomandato dall'autorità competente. In assenza di raccomandazioni dell'autorità competente, l'Aggiustamento sarà calcolato dal Concedente, in conformità al Piano in vigore alla Data di Efficacia anche conformandosi alle determinazioni eventualmente assunte da organizzazioni o associazioni internazionali di categoria riconosciute sul mercato per competenza in materie finanziarie, tenendo a tal fine conto in ogni caso che tale Aggiustamento sarà volto a minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, l'alterazione di valore conseguente alla sostituzione dell'Indice di riferimento o alla sua variazione sostanziale, a seconda del caso.

Fermo quanto previsto al paragrafo successivo, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato sarà applicato a partire dalla Data di Efficacia a tutte le previsioni del presente Contratto, incluse le sue appendici e i suoi allegati, anche ai fini degli interessi moratori, fatta salva la possibilità che l'Utilizzatore non approvi la sostituzione e si avvalga, entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo che precede, del diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell'art. 118 bis del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385. In caso di recesso l'Utilizzatore avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate anche con riferimento al tasso di interesse, tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile del Parametro di Indicizzazione Iniziale, e dovrà, pertanto, versare gli importi eventualmente scaduti e impagati, oltre all'importo, in pura linea capitale, delle quote di Canone non ancora maturate e del prezzo di riscatto, quest'ultimo qualora l'Utilizzatore abbia interesse all'acquisizione del Bene.

**ALTRI COSTI ED ONERI DELL'OPERAZIONE NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA
(ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)**

IMPIANTO FOTOVOLTAICO - BENI IMMOBILI

Indicizzazione	
Parametro di Indicizzazione:	
- iniziale (valore al 27/12/2024: 2,769)	Euribor 3 mesi 365/365 – 0,350
- alternativo	Efterm (pari tenor)
COSTI ED ONERI ACCESSORI (IN EURO E AL NETTO DELL'IVA)	
Istruttoria	
Spese di istruttoria	10000
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	1000
Altri Oneri ed Accessori	
Registrazione contratto	500
Tasso di pre-locazione finanziaria (per immobili da edificare e/o ristrutturare)	3 punti oltre al Parametro di Indicizzazione
Assicurazione	15%/- annuo sul valore assicurato
Revoca copertura assicurativa in convenzione	500
Disamina polizza assicurativa proposta dal cliente	200
Interessi di mora	Parametro di Indicizzazione+ 6 punti – 0,350
Gestione sinistri	500
Variazioni anagrafiche e banca d'appoggio	100
Subentri	1000
Spese recupero beni	1000 oltre i puri costi sostenuti
Rinegoziazioni contratti, proroghe, sostituzione garanzie	1500
Spese incasso canoni	10
Spese insoluti su singolo canone	50
Richiamo effetti/assegni	25
Spese bancarie effetto/assegno protestato	25 oltre i puri costi sostenuti
Spese chiusura contratti (escluse le spese notarili, direttamente a carico dell'utilizzatore)	2000
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili richiesti dall'utilizzatore e/o dalla legge / svincoli / sublocazione	1000
Copie conformi documenti / Estratto Conto / Piano ammortamento / altri documenti richiesti dal cliente	50 per documento
Spese di invio comunicazioni periodiche (in formato cartaceo)	Spese sostenute per l'invio
Comunicazioni nell'interesse dell'utilizzatore (es. IRAP)	70
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	100
Gestione contravvenzioni, tributi e sanzioni	200 oltre i puri costi sostenuti
Perizia/ validazione progetti impianti fotovoltaici	15000
Gestione stato avanzamento lavori realizzazione impianti	5000
Verifiche Sicurezza cantieri / ispezioni tecniche / SAL	3% dell'importo finanziato
Gestione diretta della sicurezza del cantiere	3000
Spese per gestione contratto in contenzioso	15% dell'insoluto (minimo 200)
Spese notarili per acquisto immobile	A carico dell'utilizzatore
Conteggio estinzione anticipata	100
Atti tecnici (es. servitù, convenz., cessioni d'area, espropri, etc.)	1000
Spese gestione oneri consorili e condominiali / adempimenti IMU	100
Sollecito documentazione mancante (es. polizze assicurative)	100 per documento
Gestione eventuali agevolazioni richieste post stipula	5000



SEZIONE 4 – RECESSO

Diritto di recesso del Concedente: l'Utilizzatore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Concedente delle variazioni riguardanti il controllo del capitale sociale. Il Concedente ha facoltà di recedere dal contratto, con i medesimi effetti previsti in caso di risoluzione anticipata per fatto dell'Utilizzatore, nel caso in cui, nel corso del contratto stesso, venga a mutare il controllo del capitale sociale dell'Utilizzatore.

Fatto salvo il solo caso di sostituzione del parametro di indicizzazione alternativo e successivi, il contratto di locazione finanziaria non prevede la facoltà di recesso dell'Utilizzatore.

SEZIONE 5 – RECLAMI

SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ha istituito al proprio interno l'Ufficio Reclami (20132 Milano, Via Siusi, 7; telefono: 02 74822312; fax: 02 74822290; e-mail: ufficioreclami@selmabipiemme.it, pec: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it), al quale il **Cliente può inoltrare i propri reclami**, cioè ogni atto con cui contesta in forma scritta - lettera, fax, e-mail - all'intermediario finanziario un suo comportamento o un'omissione.

L'intermediario finanziario si pronuncia sul reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario finanziario può presentare ricorso all'ABF – Arbitro Bancario Finanziario: a tale riguardo, può accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o consultare la Guida pratica all'ABF messa a disposizione da SelmaBipiemme Leasing S.p.A..

La decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e SelmaBipiemme Leasing S.p.A. devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento.

La condizione di procedibilità ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e gli eventuali garanti del cliente.

SEZIONE 6 – FONDO DI GARANZIA

SelmaBipiemme Leasing S.p.A. opera con il Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96) e, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di tale garanzia.

Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo www.fondidigaranzia.it.